

**GERMANIA****Tribunale amministrativo federale, sentenza del 30 novembre 2022 (BVerwG 6 C 12.20), relativa alla rimozione di commenti “fuori tema” da parte di un’emittente pubblica sulla propria pagina *Facebook***

02/12/2022

Il Tribunale amministrativo federale (*Bundesverwaltungsgericht* – BVerwG), supremo organo giurisdizionale competente in materia amministrativa, con la sentenza del 30 novembre (BVerwG 6 C 12.20) ha stabilito che le emittenti televisive pubbliche possono rimuovere dalle proprie pagine sui *social media* quei commenti che non siano attinenti ai contenuti delle trasmissioni televisive cui si riferiscono.

L'emittente televisiva pubblica *Mitteldeutsche Rundfunk* (MDR) aveva eliminato vari commenti pubblicati da utenti con riferimento agli estratti di una trasmissione televisiva che erano stati condivisi sulla sua pagina *Facebook*. Si facevano in tal modo osservare le regole della c.d. *Netiquette* (il “galateo di internet”), che richiedono un qualche collegamento tra commento “postato” e contenuto cui esso fa riferimento.

Il Tribunale ha affermato che la rimozione di commenti dalle pagine *social* rappresenta indubbiamente una limitazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 5 della Legge fondamentale (LF). La limitazione è però giustificata perché trova il proprio fondamento in una disposizione di legge generale come richiesto dallo stesso art. 5, comma 2 LF. Il *Rundfunkstaatsvertrag* (RStV), e cioè l’accordo tra i *Länder* che disciplinava l'emittenza radiotelevisiva (di competenza legislativa dei *Länder*) all’epoca dei fatti, differenziava in effetti (cfr. § 11d) la disciplina dell’offerta audiovisiva (*Telemedienangebot*) a seconda che si trattasse di contenuti autonomi o di contenuti correlati a trasmissioni, consentendo in quest’ultimo caso una supervisione redazionale su *forum* e *chats* online.

Nel caso di specie, i commenti dei ricorrenti non mostravano perlopiù alcuna attinenza ai contenuti condivisi. Ciò valeva anche per tutti i commenti, pubblicati sotto a “post” che trattavano di tutt’altri argomenti, con cui veniva criticata la prassi “censoria” seguita da MDR. I tribunali di grado inferiore hanno tuttavia applicato in modo eccessivamente restrittivo il requisito della pertinenza nel caso di un commento pubblicato in relazione a un post dal titolo “Retata in tutta la Germania contro i neonazisti” e in cui si parlava del terrorismo islamico.

\*\*\*

La sentenza e il relativo comunicato-stampa sono consultabili a questo [link](#).

*Edoardo Caterina*